

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 62

Roma, 23 dicembre 2025

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e
territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Assicurazione con la speciale forma della gestione per conto dello Stato per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche - definizione ambito di applicazione. Articolo 12 decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

Quadro normativo

- ⚡ **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articoli 127 e 190.
- ⚡ **Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, del 10 ottobre 1985:** "Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'Inail".
- ⚡ **Circolare Inail 1° aprile 1987, n. 20:** "D.M. 10.10.1985. Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL".
- ⚡ **Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69:** "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni". Articolo 12.

Premessa

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti delle amministrazioni statali, disciplinata dall'articolo 127, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è regolata dal decreto ministeriale del 10 ottobre 1985¹, cui ha fatto seguito la circolare Inail 1° aprile 1987, n. 20, con la quale sono state fornite istruzioni operative.

Detto decreto ha disposto che i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e alle norme contenute nel decreto medesimo.

In particolare, sono quindi obbligatoriamente assicurati presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, che rientrano nelle previsioni normative del vigente Testo unico (articoli 1 e 4). Sono altresì compresi nella tutela i medici esposti alla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, che prestano la loro attività alle dipendenze dello Stato come docenti e assistenti universitari, i medici addetti alle cliniche universitarie, ecc.

L'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è intervenuto sulla materia aggiornando l'ambito di applicazione della speciale gestione per conto dello Stato, estendendola anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche elencate nel successivo comma 1-*quater* dello stesso articolo.

Acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si espongono le disposizioni in argomento.

A. Ricognizione delle amministrazioni in gestione per conto dello Stato

La norma effettua una ricognizione delle amministrazioni destinatarie della speciale forma assicurativa della gestione per conto Stato e prevede l'adozione di un apposito decreto ministeriale² che, in caso di variazione degli apparati amministrativi, consente di ridefinire l'ambito dei soggetti pubblici destinatari dell'articolo 127 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'estensione dell'ambito di applicazione della speciale forma di gestione per conto Stato, prevista dall'articolo 12, commi 1-*ter*³ e 1-*quater*, risponde all'esigenza di adeguarne la

¹ Decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità 10 ottobre 1985, concernente la Regolamentazione della "gestione per conto dello Stato" della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'Inail.

² Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

³ Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. Articolo 12, comma 1-*ter*. *A decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello Stato disciplinata dall'articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione*

disciplina assicurativa all'evoluzione dell'organizzazione dello Stato, che negli ultimi decenni ha visto, in diversi settori, il nascere di enti pubblici di nuova istituzione derivanti dal "distacco" di rami dell'amministrazione statale con le relative funzioni.

Ne discende che nella speciale forma assicurativa di gestione per conto Stato sono assicurati i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e delle amministrazioni pubbliche, di seguito elencate:

*"Sono amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato, ai sensi del comma 1-ter, gli organi di rilevanza costituzionale, compresi il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia industrie difesa, l'Istituto superiore di sanità, l'Ispettorato nazionale del lavoro e le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'elenco di cui al primo periodo è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali"*⁴.

Per effetto della citata disposizione, quindi, dal 1° gennaio 2026 la speciale forma di gestione per conto Stato si applica anche ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia delle entrate indipendentemente dalla data di assunzione, nonché agli alunni e studenti delle scuole e degli istituti scolastici della provincia autonoma di Bolzano, attualmente ricompresi nel regime ordinario.

Si precisa che le disposizioni in argomento non si applicano alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile, che sono assicurate con premio ordinario determinato ai sensi dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta.

B. Caratteristiche della speciale forma di gestione per conto Stato

Le amministrazioni destinatarie dello speciale regime assicurativo della gestione per conto dello Stato attuano la tutela dei propri dipendenti non versando il premio assicurativo, ma rimborsando le spese conseguenti alla tutela attuata nei casi di infortunio o malattia professionale.

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui a decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica altresì ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1-quater del presente articolo.

⁴ Articolo 12, comma 1-quater.

In ordine al verificarsi dell'evento lesivo, le amministrazioni in argomento sono tenute a effettuare le dovute denunce di infortunio o di malattia professionale nei termini e con le modalità stabilite dall'Inail per la generalità dei datori di lavoro.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, le amministrazioni rimborsano annualmente all'Inail gli importi delle prestazioni assicurative erogate al personale dipendente nonché una quota unitaria per ogni infortunio denunciato, a titolo di spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, e una quota unitaria per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Gli importi unitari relativi al recupero delle spese di amministrazione sono stabiliti annualmente sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'anno di erogazione e sono soggetti a decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Le prestazioni assicurative per infortuni sul lavoro o malattie professionali riconosciute ai dipendenti soggetti alla gestione per conto Stato sono quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, a eccezione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

L'amministrazione, presso la quale era inquadrato giuridicamente il dipendente al momento dell'evento lesivo, rimane competente per il rimborso di tutte le prestazioni erogate nel tempo dall'Inail, indipendentemente dall'evoluzione del rapporto di lavoro dell'infortunato con la stessa amministrazione.

La richiesta di rimborso è gestita dalla Direzione centrale rapporto assicurativo.

C. Passaggio dal regime ordinario alla gestione per conto Stato

Per la gestione del passaggio dal regime ordinario alla gestione per conto Stato, l'Inail comunica alle amministrazioni interessate il codice Inail che individua univocamente l'amministrazione in gestione conto Stato.

Le amministrazioni devono presentare domanda di abilitazione ai servizi online dedicati alla Gestione per conto Stato, utilizzando l'apposito modulo 01 GCS⁵ da inoltrare all'Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all'indirizzo dcra@postacert.inail.it. Dopo il rilascio delle credenziali, l'incaricato designato come "Amministratore Centrale Profili/Strutture P.A. in gestione conto Stato" deve abilitare uno o più utenti al ruolo di "Datore di lavoro di struttura P.A. in gestione conto Stato" per lo svolgimento degli adempimenti normativi (ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 30/06/1965 e s.m. e del d.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.) e al ruolo di "Addetto alla verifica delle richieste di rimborso" per lo svolgimento degli adempimenti connessi alle richieste di rimborso delle prestazioni economiche anticipate dall'Inail.

⁵ Scaricabile da www.inail.it - Attività e servizi - Assicurazione - Assicurazioni speciali - Gestione per conto Stato.

Inoltre, per cessare o variare il rapporto assicurativo in regime ordinario, le stesse Amministrazioni devono:

- 1) nel caso di codice ditta ordinario con PAT - Posizione Assicurativa Territoriale - aperte unicamente per la gestione della posizione dei dipendenti dell'Amministrazione, trasmettere la denuncia di cessazione del codice ditta al 31 dicembre 2025 tramite il servizio online "Denunce - Denunce di cessazione";
- 2) nel caso di codice ditta ordinario con PAT aperte in relazione alla posizione dei dipendenti dell'Amministrazione e PAT aperte in relazione alla posizione di lavoratori diversi dai lavoratori dipendenti (es. lavoratori con contratto di collaborazione), trasmettere la denuncia di cessazione della PAT al 31 dicembre 2025 con riguardo alle sole PAT relative ai dipendenti dell'Amministrazione, tramite il servizio online "Denunce - Denuncia di variazione";
- 3) nel caso di codice ditta ordinario con unica PAT riferita sia alla gestione dei dipendenti dell'Amministrazione sia ai lavoratori diversi dai lavoratori dipendenti (es. contratti di collaborazione):
 - qualora la voce di tariffa sia la medesima, trasmettere la comunicazione di variazione in diminuzione dei dati retributivi dei dipendenti dell'Amministrazione, tramite l'apposito servizio "Riduzione Presunto";
 - qualora le voci di tariffa siano diverse, trasmettere la denuncia di cessazione della voce riferita ai dipendenti dell'Amministrazione tramite il servizio online "Denunce - Denuncia di variazione".

Per la definizione delle situazioni pregresse, con il comma 1-*quinquies* dello stesso articolo 12⁶ è stabilito che gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero prima del 14 maggio 2025, relativi ai dipendenti delle amministrazioni in argomento, continuano a essere gestiti secondo il regime ordinario, se l'amministrazione di appartenenza del dipendente ha versato il premio assicurativo per l'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate.

Si applica, invece, il regime della gestione per conto dello Stato agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato

⁶ Articolo 12, comma 1-*quinquies*. *Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1-quater continuano a essere gestiti secondo il regime ordinario, se per l'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione di appartenenza del dipendente ha versato il premio assicurativo dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.*

il premio assicurativo richiesto dall'Inail. I premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.

Al riguardo si fa riserva di fornire indicazioni operative alle Sedi competenti per la gestione dei rapporti assicurativi sulle singole posizioni.

D. Passaggio dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario

Dal 1° gennaio 2026 alcuni soggetti giuridici passano dalla speciale forma di gestione per conto Stato al regime ordinario⁷ con applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Tale regime ordinario si applica a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla data della loro assunzione.

Per il passaggio dal regime della gestione per conto dello Stato al regime ordinario, i soggetti giuridici interessati devono inoltrare, tramite l'apposito servizio online "Denunce - Denuncia di iscrizione", la denuncia di iscrizione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ai fini dell'apertura della posizione assicurativa con decorrenza 1° gennaio 2026, indicando le lavorazioni da assicurare e le retribuzioni presunte dei lavoratori interessati.

Nel caso in cui i medesimi soggetti assicuranti siano già titolari di una posizione assicurativa ordinaria, devono presentare, ai sensi del medesimo articolo 12, la denuncia di variazione con decorrenza 1° gennaio 2026 tramite l'apposito servizio online "Denunce - Denuncia di variazione", indicando le nuove lavorazioni da assicurare e le retribuzioni presunte dei lavoratori interessati.

In particolare, per effetto della citata disposizione, l'Anas, che attualmente usufruisce di un doppio binario di inquadramento - in gestione per conto Stato per i dipendenti assunti fino al 19 agosto 1995 e in gestione ordinaria per quelli assunti successivamente a tale data - dal 1° gennaio 2026 passa al regime ordinario per la totalità dei dipendenti.

Per la definizione delle situazioni pregresse, con il comma 1-*sexies* dello stesso articolo 12 è stabilito che gli oneri derivanti dagli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a essere rimborsati secondo le modalità previste per la gestione per conto Stato.

Ne consegue che le posizioni precedentemente aperte in gestione conto Stato restano attive per la regolazione delle richieste di rimborso per le prestazioni che continueranno

⁷ Articolo 12, comma 1-*sexies*. *In caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest'ultimo si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data della loro assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in forma rateizzata, secondo convenzioni da stipulare tra l'INAIL e l'amministrazione, l'istituto o l'ente interessato.*

a essere erogate agli interessati, con particolare riferimento alle rendite in essere al 31 dicembre 2025.

A tale riguardo, è auspicabile che le amministrazioni provvedano a versare all'Istituto l'importo della riserva matematica (ovvero il valore capitale) delle suddette rendite, in unica soluzione o in forma rateizzata, secondo convenzioni da stipulare con l'Inail – Direzione centrale rapporto assicurativo, al fine di regolare la definizione delle partite contabili.

Il Direttore generale
f.to Marcello Fiori